



Comune di
BARBARIGA

Codice Ente n. 10261

COPIA

DELIBERAZIONE n. 037 del 14/10/2019

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

ADUNANZA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

**OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE
ENTRATE COMUNALI.**

L'anno **DUEMILADICIANNOVE** il giorno **QUATTORDICI** del mese **OTTOBRE** alle ore **18.30** nella sala consiliare del Comune di Barbariga, in seguito a convocazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:		presente	assente
UCCELLI GIACOMO	Sindaco	X	
OLIVARI PIERDAVIDE	Vice Sindaco	X	
GNALI PAOLA	Assessore	X	
OLIVARI CHIARA	Consigliere	X	
LUSSIGNOLI VITO	Consigliere	X	
ARRIGONI ROBERTO	Consigliere	X	
BELLIL ANDREA	Consigliere	X	
ANDENI MICHELE	Consigliere	X	
SCALVENZI ANDREA	Consigliere	X	
GADINELLI CARLO	Consigliere	X	
ROSSI LUIGI	Consigliere		X
Totali		10	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale **dott. Antonio Petrina** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il **sig. Uccelli Giacomo – Sindaco** – assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Deliberazione n. 037 del 14/10/2019

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra l'argomento in oggetto il Sindaco;

Terminato l'intervento;

Richiamato l'art. 42 comma 2 lett. f) del D. Lgs. 267 del 18 agosto 2000 (TUEL);

Considerato che l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, è applicabile, a norma dell'art. 1, commi 659, 660, 679, 682, della Legge n. 147/2013 anche alla IUC;

Visto:

- l'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs 446/97 i quali stabiliscono che: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti... I regolamenti sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1 gennaio dell'anno successivo....”*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento”*;

Ritenuto pertanto opportuno adottare un regolamento generale delle entrate comunali, al fine di:

- garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle entrate, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità, trasparenza;
- stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente e di semplificazione dei relativi adempimenti, fondato sui principi di pari dignità, correttezza, buona fede e di certezza del diritto

Visto l'allegato schema di "Regolamento generale delle entrate" (**allegato A**), redatto in conformità ai principi generali dettati dalla legge 21 luglio 2000, n. 212 in materia di statuto dei diritti del contribuente;

Tenuto conto che, con l'approvazione del suddetto regolamento, si stabiliscono in particolare:

- la disciplina generale delle entrate, nelle fasi della riscossione, accertamento, liquidazione;
- il contenzioso;
- i limiti di esenzione per i versamenti ed i rimborsi;
- i criteri integrativi e di dettaglio per l'applicazione delle sanzioni tributarie;
- l'introduzione della disciplina della rateizzazione dei pagamenti;
- le procedure e le forme di gestione.

Richiamato l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011: *"A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti."*

Preso atto del parere favorevole reso dal Revisore Unico del Conto, Dott.ssa Villa Emanuela in data 08/10/2019 prot.n. 4902/E. che alla presente si allega a formarne parte integrante e sostanziale;

Visto lo Statuto Comunale;

Attesa la propria competenza a deliberare in merito ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 (T.U.E.L.);

Acquisito il parere favorevole, sia sotto il profilo della regolarità tecnica, sia sotto il profilo della regolarità contabile, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, resi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs.vo n. 267/2000;

Visto il T.U.E.L., approvato con D.Lgs. 267/2000;

Visto lo Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 8, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Scalvenzi, Gadinelli), legalmente espressi da n. 10 consiglieri presenti e n. 8 votanti;

DELIBERA

1) Di approvare, per le ragioni in premessa descritte, il "Regolamento Generale delle Entrate" allegato alla presente delibera (**allegato A**), di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

2) Di prendere atto che il predetto regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2020;

3) Di dare atto che, il Revisore Unico del Conto, dott.ssa Villa Emanuela, si è espresso favorevolmente con apposito parere in data 08/10/2019 prot. n. 4902/E.;

4) Di dare atto che sulla proposta della presente sono stati preventivamente acquisiti i pareri favorevoli, in ordine alla regolarità tecnica ed in ordine alla regolarità contabile, espressi dai responsabili competenti (articolo 49 del TUEL)

5) Di pubblicare il presente Regolamento sul sito del Comune di Barbariga www.comune.barbariga.bs.it al link "Regolamenti";

6) Di trasmettere, a norma dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione e copia del regolamento approvato al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione.

P A R E R I

In ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, così come modificato dall'art. 3 = comma 2 = del D.L. 10/10/2012 n. 174, resi dai Responsabili dei Servizi sulla presente proposta di deliberazione:

della GIUNTA COMUNALE

del CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE.

AREA PROPONENTE

SEGRETERIA GENERALE
Responsabile: Segretario Comunale

AREA FINANZIARIA
Responsabile: Rag. Emanuela Cecilia Bettini

AREA SERVIZI AL CITTADINO
Responsabile: Sig. Carlo Arrigoni

AREA TERRITORIO
Responsabile: Arch. Oliviero Tognazzi


AREA SERVIZI AMM. VI E ALLA PERS.
Responsabile: Sig. Mauro Mosca

Barbariga li 03/10/2019

In ordine alla **regolarità tecnica** si esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO:
(Bettini Emanuela Cecilia)



SERVIZI ECONOMICO FINANZIARI


Barbariga li 03/10/2019

In ordine alla **regolarità contabile** si esprime il seguente parere:

FAVOREVOLE

Il presente atto è rilevante ai fini contabili

IL RESP. SERV. FINANZIARIO
(Bettini Emanuela Cecilia)



COMUNE DI BARBARIGA
Provincia di Brescia

PARERE ESAME ED APPROVAZIONE REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE COMUNALI
ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del d.lgs. 267/2000 come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012

Parere n. 01 del 07.10.2019

L'ORGANO DI REVISIONE

- costituito dal Revisore Unico Dott.ssa Emanuela Villa, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 20/09/2019 e riunitosi in data odierna,
- considerato che il d.lgs. n. 267 del 18 Agosto 2000 Testo unico degli Enti Locali e s.m.i., ulteriormente integrato con il D.L. del 10 ottobre 2012 n. 174 e convertito con modificazione dalla Legge 7 dicembre 2012 n. 213, stabilisce che gli organi di revisione contabile degli enti locali esprimono parere sui documenti di programmazione;
- sentiti i chiarimenti del Responsabile del Settore Finanziario;

Esaminato

- la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto: "Esame ed *approvazione regolamento generale delle entrate comunali*" con la quale l'Amministrazione pone all'approvazione del Consiglio Comunale un regolamento generale delle entrate comunali al fine di garantire il buon andamento dell'attività del Comune e stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il cittadino;

Visto

- che lo schema di regolamento generale delle entrate è stato redatto in conformità ai principi dettati dalla L. 21/07/2000, n. 212 in materia di Statuto dei diritti del contribuente;

Preso atto

- del parere positivo espresso dalla Responsabile del Servizio Finanziario competente;

Considerato che

- l'art. 52 del D.Lgs n. 446/97 disciplina la potestà regolamentare dell'Ente in materia di entrate;
- l'art. 53 della L. n. 388/2000 prevede che la data fissata per approvare i regolamenti relativi alle entrate è stabilito entro "*la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e che se i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento*";

Tutto ciò premesso l'Organo di Revisione,

Esprime

parere favorevole sulla proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale per l' "*Esame ed approvazione regolamento generale delle entrate comunali*".

Monza, 07 ottobre 2019

Il Revisore Unico
(Villa dott.ssa Emanuela)

Comune di Barbariga

Provincia di Brescia

Regolamento Generale delle Entrate Comunali

INDICE

CAPO I°: FINALITA' - AMBITO DI APPLICAZIONE - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalitàpag. 3

CAPO II°: DEFINIZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

Art. 2 - Definizione delle entratepag. 4

Art. 3 - Regolamentazione delle tipologie di entratepag. 4

CAPO III°: DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE E TARIFFE. AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI

Art. 4 - Determinazione delle aliquote, detrazioni, canoni e tariffepag. 5

Art. 5 - Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusionipag. 5

CAPO IV°: GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 6 - Forme di gestione delle entratepag. 6

Art. 7 - Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi localipag. 6

Art. 8 - Soggetti responsabili delle entrate non tributariepag. 7

Art. 9 - Dichiarazione tributariapag. 7

Art. 10 - Interrelazioni tra servizi e uffici comunalipag. 7

Art. 11 - Rapporti con il contribuente e informazionepag. 8

Art. 12 - Attività di verifica e controllopag. 8

Art. 13 - Attività accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimonialipag. 8

Art. 14 - Sanzionipag. 9

Art. 15 - Interessipag. 9

Art. 16 - Autotutelapag. 10

Art. 17 - Accertamento con adesionepag. 10

Art. 18 - Destinazione di una quota del gettito derivante dall'accertamento IMU e
TARI al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate/tributi ed
all'incentivazione dei dipendentipag. 11

CAPO V°: CONTENZIOSO

Art. 19 - Contenzioso tributariopag. 13

Art. 20 - Reclamo e mediazionepag. 13

CAPO VI°: RISCOSSIONE. SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO.

RIMBORSI. LIMITI DI ESENZIONE

Art. 21 - Versamento e Riscossionepag. 14

Art. 22 - Sospensione e dilazione del versamentopag. 14

Art. 23 - Rimborsipag. 15

Art. 24 - Importi minimi accertabilipag. 16

Art. 25 - Cessione di creditipag. 16

Art. 26 - Compensazione e transazionipag. 16

CAPO I°

FINALITA' - AMBITO DI APPLICAZIONE - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. Nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il presente regolamento disciplina le entrate proprie, sia tributarie che patrimoniali, del Comune di Barbariga (Bs) con esclusione dei trasferimenti statali, regionali e provinciali.
2. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle proprie entrate, in osservanza dei principi d'equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

CAPO II°

DEFINIZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

Art. 2 - Definizione delle entrate

1. Costituiscono entrate tributarie quelle derivanti dall'applicazione di leggi dello Stato, le quali, in attuazione della riserva dell'art. 23 della Costituzione, individuano i tributi di pertinenza del Comune, le fattispecie imponibili, i soggetti passivi, le aliquote massime, con esclusione dei trasferimenti di quote di tributi erariali, regionali e provinciali.
2. Costituiscono entrate di natura patrimoniale, oggetto del presente regolamento, tutte quelle che non rientrano nel precedente comma 1, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi e in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.

Art. 3 - Regolamentazione delle tipologie di entrate

1. Per ciascun tipo di entrata il Comune ha la facoltà di adottare, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, apposito regolamento.
2. I regolamenti adottati per la disciplina delle entrate tributarie sono trasmessi al Ministero delle Finanze, unitamente alla relativa delibera di approvazione, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi ed entro lo stesso termine sono resi pubblici mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.
3. Ove non venga adottato nei termini il regolamento di cui al comma 1, e per quanto non regolamentato, si applicano le disposizioni di legge vigenti nonché i regolamenti adottati e compatibili con l'intervenuta normativa.

CAPO III°

DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE E TARIFFE. AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI

Art. 4 - Determinazione delle aliquote, detrazioni, canoni e tariffe

1. Il Comune determina, entro il termine previsto per l'approvazione del Bilancio di previsione, le aliquote, detrazioni, canoni e tariffe delle proprie entrate nel rispetto delle competenze e del limite massimo stabilito dalla legge.
2. Le deliberazioni approvate entro il predetto termine hanno comunque efficacia a partire dal 1° Gennaio dell'anno di riferimento del Bilancio di previsione approvato.
3. Se le norme che disciplinano le singole entrate non stabiliscono diversamente, in caso di mancata approvazione nei termini di cui al comma precedente, s'intendono prorogate le aliquote, detrazioni, canoni e tariffe vigenti.

Art. 5 - Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

1. Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell'autonomia, il Comune, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.

CAPO IV°

GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 6 - Forme di gestione delle entrate

1. La gestione delle entrate comunali è esercitata nelle forme previste nell'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dagli articoli da 112 a 116 del T.U. n. 267/00, nei principi di cui all'art. 23/bis del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n.133.
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza per l'Ente e di migliore fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.
3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
4. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e dei loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

Art. 7- Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi locali

1. Per ogni tributo di competenza dell'Ente, il Comune, con deliberazione della Giunta Comunale, nomina il Funzionario Responsabile, scelto sulla base della qualifica professionale, capacità, attitudine e titolo di studio, al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso.
2. Con lo stesso provvedimento di designazione del Funzionario Responsabile, sono individuate le modalità per la sua eventuale sostituzione in caso di assenza.
3. In particolare il Funzionario Responsabile:
 - a) cura, nell'ambito della gestione del tributo, l'organizzazione dell'ufficio, la ricezione delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni, le riscossioni, l'informazione ai contribuenti, il controllo, la liquidazione, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni e sottoscrive i relativi atti e provvedimenti;
 - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli da mettere in riscossione ordinaria e coattiva ovvero sottoscrive le ingiunzioni di pagamento;
 - c) cura il contenzioso tributario;
 - d) dispone i rimborsi;
 - e) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con gli stessi ed il controllo della gestione;
 - f) esercita ogni altra attività, prevista dalla legge o dal regolamento, necessaria per l'applicazione del tributo;
 - g) partecipa al procedimento contenzioso;
 - h) esercita il potere di autotutela come disciplinato nel presente regolamento.

Art. 8 - Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle entrate non tributarie e delle inerenti attività organizzative e gestionali i Funzionari dei diversi settori alle quali rispettivamente le entrate si riferiscono ed affidate loro con il Piano Esecutivo di Gestione.

Art. 9- Dichiarazione tributaria

1. Il soggetto passivo del tributo ovvero chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.
2. La dichiarazione, salvo diversamente specificato dai singoli regolamenti, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.
3. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, previo avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto equivale ad omissione della dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
4. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.
5. La dichiarazione può essere integrata per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione, purché non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione.

Art. 10 - Interrelazioni tra servizi e uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti in relazione alle esigenze di gestione delle entrate e nel rispetto della normativa in materia di riservatezza dei dati personali in quanto applicabile, copie di atti, informazioni e dati richiesti dai Responsabili preposti alla gestione delle entrate.
2. I soggetti, privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento amministrativo (di rilascio di autorizzazioni o permessi di costruire, di certificati di abitabilità o agibilità, cessione di fabbricati, di autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche o per installazione di mezzi pubblicitari) e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini tributari, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'Ufficio Tributi, con le modalità concordate con l'ufficio stesso.

Art. 11 - Rapporti con il contribuente e informazione

1. I rapporti con il contribuente sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede. Nella gestione operativa delle entrate proprie i rapporti con i cittadini sono basati su criteri di semplificazione, trasparenza e pubblicità delle procedure e dei provvedimenti.
2. L'Ufficio tributi assume idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni regolamentari e tariffarie relative ai tributi comunali mediante l'utilizzo di tutti gli strumenti di comunicazione, anche telematici, ritenuti idonei a renderli accessibili ai soggetti interessati.

Art. 12 - Attività di verifica e controllo

1. È obbligo degli Uffici comunali competenti verificare che quanto dichiarato e corrisposto dal contribuente, a titolo di tributi, canoni o corrispettivi, corrisponda agli effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici.
2. A tal fine i responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente dalle leggi ovvero dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.
3. In caso di affidamento a terzi del controllo delle entrate, l'attività di controllo deve essere effettuata con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali e dalla convenzione.
4. Le comunicazioni che debbono essere notificate al contribuente/utente possono avvenire anche a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC.
5. Nell'esercizio dell'attività istruttoria, trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n.241 con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13.
6. Il Funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.
7. I controlli possono essere effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.
8. La Giunta Comunale può indirizzare l'attività di controllo delle diverse entrate su particolari settori di intervento.

Art. 13 - Attività accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di liquidazione e di accertamento delle entrate tributarie e patrimoniali è svolta nel rispetto dei termini di decadenza e di prescrizione previsti dalle norme che disciplinano le stesse ed è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.

2. Presso l'ufficio competente potrà essere istituito apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.
3. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione sarà cura del Comune comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.
4. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di accertamento, questo dovrà avere la forma scritta con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, comunque, di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito (presupposto del tributo, importo da pagare, termine e modalità di pagamento, ufficio e modalità per l'acquisizione delle informazioni, termine e organo per il riesame in autotutela, termine e organo competente a ricevere l'eventuale impugnativa del contribuente).
5. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandoli negli appositi regolamenti.
6. I relativi avvisi devono essere notificati a mezzo di messo incaricato o trasmessi con raccomandata postale con avviso di ricevimento o tramite PEC.
7. Le spese di notifica degli avvisi di accertamento, nei casi di omessa dichiarazione o di omesso o parziale pagamento, sono poste a carico del destinatario nella misura stabilita dal Ministero dell'Economia e sono specificatamente indicate negli avvisi.

Art. 14 - Sanzioni

1. Per quanto riguarda l'attività sanzionatoria in materia di entrate tributarie il funzionario responsabile del tributo ovvero del servizio deve far riferimento a quanto stabilito dai decreti legislativi nn. 471,472 e 473 del 1997, per le entrate tributarie e alle altre disposizioni di legge per le entrate aventi natura patrimoniale, applicando per queste ultime i principi del procedimento dettato dalla legge 689 del 1981.
2. Non si procede all'applicazione di sanzioni quando la violazione riveste carattere formale, intendendosi tale la violazione che non incide né sul debito di imposta che sulla attività di accertamento del Comune.
3. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nella legge ovvero nei regolamenti di ogni singola entrata.
4. Tenuto conto dei limiti minimi e massimi e delle agevolazioni stabilite dalla legge per le varie fattispecie di violazioni, i criteri di graduazione delle sanzioni amministrative sono applicabili nelle misure stabilite dalla legislazione vigente.

Art. 15 - Interessi

1. La misura annua degli interessi è pari al tasso legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 16 - Autotutela

1. Il funzionario responsabile al quale compete la gestione dell'entrata o i soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b) D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, possono procedere all'annullamento od alla sospensione degli effetti o alla riforma, totale o parziale, dei propri atti ritenuti illegittimi o infondati;
2. Il provvedimento di annullamento, sospensione o riforma dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.
3. In ogni caso, ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento nei casi di palese illegittimità dell'atto, quali, a titolo esemplificativo:
 - a) doppia imposizione;
 - b) errore di persona;
 - c) prova dei pagamenti eseguiti anche da terzi nei termini di scadenza;
 - d) errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - e) sussistenza dei requisiti per la fruizione di regimi agevolati;
 - f) errore sul presupposto del tributo;
 - g) evidente errore logico;
 - h) mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - i) errore materiale del contribuente facilmente riconoscibile da parte dell'Amministrazione.

Art. 17 - Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare il rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza quale elemento deflattivo del contenzioso, è previsto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione approvato con deliberazione Consiliare n. 84 del 30/11/1998 e successive modificazioni, sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. 19.06.1997, n. 218.
2. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo da parte dell'ufficio; esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni di diritto e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
3. Sugli atti di recupero è indicato se in rapporto allo specifico atto si renda o meno applicabile il presente istituto.

Art. 18 - Destinazione di una quota del gettito derivante dall'accertamento IMU e TARI al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio entrate/tributi ed all'incentivazione dei dipendenti

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1091, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, una somma non superiore al 5% del maggior gettito accertato e riscosso derivante dall'attività di accertamento dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e della Tassa sui Rifiuti (TARI), con riferimento a ciascun esercizio fiscale, è destinata:
 - a) in parte al potenziamento delle risorse strumentali dell'ufficio/servizio/settore comunale preposto alla gestione delle entrate comunali;
 - b) in parte al trattamento economico accessorio del proprio personale dipendente impiegato nel raggiungimento degli obiettivi del medesimo ufficio/servizio/settore entrate, anche di qualifica dirigenziale.
2. La disciplina di dettaglio di attuazione di quanto è disposto al precedente comma è adottata dalla Giunta Comunale, previa contrattazione decentrata.
3. Nel dare attuazione a quanto disposto al precedente comma 1, la disciplina di dettaglio deve essere adottata osservando i seguenti criteri generali:
 - a) perseguimento dell'obiettivo di potenziare le attività di recupero dell'evasione tributaria, al fine di permettere l'incremento della loro efficacia ed efficienza in funzione dell'attuazione della moderna cultura dell'agire pubblico volta alla programmazione ed al raggiungimento di obiettivi performanti, valorizzando, in concreto, le migliori professionalità ed i risultati raggiunti dai propri dipendenti;
 - b) ad ogni esercizio fiscale, da intendersi coincidente con l'anno solare, corrisponde una distinta ed autonoma quantificazione e maturazione della somma da imputarsi ai fini del potenziamento dell'ufficio entrate ed al trattamento economico accessorio del personale dipendente;
 - c) per ogni esercizio fiscale è costituito un apposito stanziamento nel bilancio dell'Ente, denominato "fondo per il potenziamento dell'ufficio tributi ed all'incentivazione del personale dipendente addetto all'accertamento tributario";
 - d) devono essere determinate la modalità di calcolo della quota da destinare al citato fondo, facendo riferimento al maggior gettito accertato e riscosso nell'esercizio precedente in seguito all'accertamento IMU e TARI ed alle definizioni contabili di accertamento contenute nel principio contabile applicato all. 4/2 al D.Lgs. 118/2011;
 - e) la destinazione della predetta quota alle finalità indicate avviene solamente laddove il bilancio di previsione ed il rendiconto siano stati approvati nei termini stabiliti dal D.Lgs. 267/2000;
 - f) l'importo complessivo imputato al citato fondo, come sopra determinato, è utilizzato nei limiti del 5% di cui una parte prevalente per finanziare il trattamento economico accessorio dei dipendenti, da attuarsi nel rispetto di quanto previsto in materia di contrattazione collettiva integrativa ai sensi degli artt. 40 e seguenti del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n.165;
 - g) per finanziarie il potenziamento delle risorse strumentali è imputato l'importo residuo del fondo non attribuibile al personale dipendente a titolo di trattamento economico accessorio, in ragione di quanto disposto al precedente punto e dei limiti imposti dall'art. 1, comma 1091, della Legge n. 145/2018 nonché, in generale, dalla vigente normativa in materia di contenimento della spesa pubblica con particolare riferimento a quella del personale;

- h) il trattamento economico accessorio è attribuibile ai soli dipendenti previsti nel progetto elaborato dall'ufficio preposto alla gestione delle entrate.
- i) nella gestione delle entrate si intende ricompresa anche l'attività di partecipazione del Comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, in applicazione dell'articolo 1 del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla Legge 2 dicembre 2005, n. 248;
- j) nell'attribuzione e nella ripartizione tra i dipendenti comunali di quanto destinato al trattamento economico accessorio dovranno essere osservate le disposizioni, i principi ed i criteri contenuti nel Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e successive modifiche ed integrazioni;
- k) devono essere definite le regole per l'individuazione dei soggetti potenzialmente beneficiari dell'incentivazione individuando i dipendenti, anche di qualifica dirigenziale o titolari di posizioni organizzative, che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del settore entrate/tributi, nonché di quelle per la ripartizione dell'incentivo;
- l) l'erogazione del trattamento economico accessorio incentivante ai dipendenti dell'Ente è subordinata alla preventiva definizione di obiettivi di accertamento tributario ovvero connessi alla partecipazione del comune all'accertamento dei tributi erariali e dei contributi sociali non corrisposti, nonché all'accertamento nell'esercizio successivo a quello di riferimento del loro raggiungimento certificato dagli organi competenti a ciò preposti;
- m) la quota parte residua da imputarsi al potenziamento delle risorse strumentali degli uffici comunali preposti alla gestione delle entrate è utilizzata, attraverso l'adozione dei necessari atti di progettazione, programmazione ed attuativi, per finanziare l'acquisizione di software, di tecnologie, di apparecchiature, di servizi, di attività ausiliarie, e della conseguente necessaria formazione dei dipendenti, funzionali: *(esempio: all'efficientamento, al potenziamento, alla digitalizzazione, alla riqualificazione ed alla modernizzazione dell'attività di controllo fiscale e di riscossione; nonché alla strutturazione e potenziamento di servizi di assistenza, di semplificazione degli adempimenti tributari a favore dei cittadini e, più in generale, diretti al miglioramento ed alla distensione delle relazioni con i cittadini.)*”;
- n) rispetto di tutte le altre condizioni imposte dalla legge.

CAPO V°

CONTENZIOSO

Art. 19 - Contenzioso tributario

1. La rappresentanza processuale del Comune nei giudizi di merito avanti gli organi di giurisdizione tributaria compete al Responsabile del servizio della relativa entrata, ovvero al funzionario responsabile d'imposta competente per tributo, ove nominato.
2. Non è necessaria preventiva autorizzazione per la costituzione in giudizio per la resistenza ai ricorsi e per tutta l'attività processuale connessa alla gestione della vertenza.
3. Resta ferma la possibilità di avvalersi di professionisti abilitati all'assistenza innanzi agli Organi della giurisdizione tributaria, con provata esperienza nella materia specifica.
4. Nel caso di azioni o resistenze innanzi alla Autorità giudiziaria ordinaria, o quella amministrativa, per le entrate tributarie ed extra tributarie, resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. 267/2000 e dallo Statuto Comunale in merito alla rappresentanza processuale del Comune ed al conferimento di incarichi professionali di patrocinio legale.

Art. 20 - Reclamo e mediazione

1. Per i ricorsi proposti, ai sensi e per gli effetti dell'art.17-bis del d.lgs.546/1992, per le controversie di valore non superiore a €50.000,00, calcolato secondo la predetta disposizione legislativa, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il ricorrente entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data di consegna, spedizione o notifica del ricorso deve costituirsi in giudizio mediante deposito del ricorso e dei documenti che intende produrre presso la Segreteria della Commissione tributaria adita secondo le modalità di cui all'art.22 del d.lgs. n.546/1992. In ipotesi di reclamo, il predetto termine di 30 giorni decorre dalla scadenza del periodo di 90 giorni previsti per la conclusione del procedimento di reclamo. Se l'importo del tributo liquidato con il presente atto è superiore ad € 3.000,00 è necessario che, ai sensi dell'art.12 del d.lgs.546/1992, il ricorrente dia mandato ad un difensore abilitato all'assistenza tecnica nel processo tributario.

CAPO VI°

RISCOSSIONE. SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO. RIMBORSI. LIMITI DI ESENZIONE

Art. 21 - Versamento e Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicabili le norme di legge, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997.
2. Il versamento delle entrate diverse da quelle tributarie (sanzioni al codice della strada, Cosap, oneri edilizi, refezione scolastica, ecc.) avviene, di norma, sul conto corrente di tesoreria oppure tramite strumenti di pagamento elettronici messi a disposizione da parte del Comune
3. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidate agli Agenti della riscossione, ovvero secondo quella indicata dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.
4. In caso di gestione in economia delle proprie entrate, sia tributarie che patrimoniali ivi comprese le sanzioni amministrative, il Comune dopo la notifica delle richieste di pagamento, degli atti di accertamento, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, può affidare a terzi, nel rispetto della normativa in vigore al momento dell'affidamento, le procedure esecutive per il recupero dei propri crediti.
5. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'Economo o di altri agenti contabili.
6. Con apposita delibera il consiglio comunale può affidare all'Agenzia delle entrate-riscossioni le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie

Art. 22 - Sospensione e dilazione del versamento

1. Sino a quando non abbiano avuto inizio le procedure di esecuzione forzata, ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili possono essere concesse dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, secondo le modalità, alle condizioni e nei limiti di cui al presente articolo. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni di legge che, in particolari materie, prevedano specifiche modalità, limiti e condizioni per la concessione di rateazioni.
2. La durata massima della rateizzazione è di dodici mesi, con possibilità per il funzionario Responsabile della specifica entrata di prevedere, in particolari ed eccezionali situazioni, un periodo di dilazionamento più prolungato, comunque proporzionato all'importo del debito da rateizzare e di norma non superiore a 18 mesi. La concessione di un periodo di dilazionamento superiore a 12 mesi deve in ogni caso essere adeguatamente motivata nel provvedimento di concessione della rateizzazione.
3. Al fine di ottenere la dilazione, il debitore deve presentare apposita domanda. Qualora la domanda rispetti le condizioni ed i criteri di cui al presente articolo, il funzionario

CAPO VI°

RISCOSSIONE. SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO. RIMBORSI. LIMITI DI ESENZIONE

Art. 21 - Versamento e Riscossione

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si intendono applicabili le norme di legge, con particolare riferimento a quanto disposto dall'art. 52 del D.Lgs. 446/1997.
2. Il versamento delle entrate diverse da quelle tributarie (sanzioni al codice della strada, Cosap, oneri edilizi, refezione scolastica, ecc.) avviene, di norma, sul conto corrente di tesoreria oppure tramite strumenti di pagamento elettronici messi a disposizione da parte del Comune
3. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, se affidate agli Agenti della riscossione, ovvero secondo quella indicata dal Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.
4. In caso di gestione in economia delle proprie entrate, sia tributarie che patrimoniali ivi comprese le sanzioni amministrative, il Comune dopo la notifica delle richieste di pagamento, degli atti di accertamento, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, può affidare a terzi, nel rispetto della normativa in vigore al momento dell'affidamento, le procedure esecutive per il recupero dei propri crediti.
5. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'Economo o di altri agenti contabili.
6. Con apposita delibera il consiglio comunale può affidare all'Agenzia delle entrate-riscossioni le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie

Art. 22 - Sospensione e dilazione del versamento

1. Sino a quando non abbiano avuto inizio le procedure di esecuzione forzata, ai debitori di somme certe, liquide ed esigibili possono essere concesse dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti, secondo le modalità, alle condizioni e nei limiti di cui al presente articolo. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni di legge che, in particolari materie, prevedano specifiche modalità, limiti e condizioni per la concessione di rateazioni.
2. La durata massima della rateizzazione è di dodici mesi, con possibilità per il funzionario Responsabile della specifica entrata di prevedere, in particolari ed eccezionali situazioni, un periodo di dilazionamento più prolungato, comunque proporzionato all'importo del debito da rateizzare e di norma non superiore a 18 mesi. La concessione di un periodo di dilazionamento superiore a 12 mesi deve in ogni caso essere adeguatamente motivata nel provvedimento di concessione della rateizzazione.
3. Al fine di ottenere la dilazione, il debitore deve presentare apposita domanda. Qualora la domanda rispetti le condizioni ed i criteri di cui al presente articolo, il funzionario

Responsabile del servizio competente o il funzionario d'imposta per i tributi, rilascia apposito atto formale di autorizzazione alla rateizzazione, che ne detta le condizioni ed i limiti, e che stabilisce: il numero di rate, l'importo di ciascuna rata, il termine di pagamento di ciascuna, le modalità di pagamento.

4. Il debitore è ammesso, previa sottoscrizione dell'atto di impegno al pagamento di cui al comma 6, alla rateizzazione in presenza delle seguenti condizioni soggettive:
 - a) sussistenza di una situazione di difficoltà economica, risultante da apposita documentazione comprovante lo stato di disagio o valutata d'ufficio, che incide negativamente sulle disponibilità economiche e finanziarie dell'obbligato, o sulla possibilità di estinguere il debito in un'unica soluzione;
 - b) inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
5. L'atto formale di autorizzazione alla rateizzazione e/o comunque l'atto di impegno al pagamento devono obbligatoriamente prevedere la durata della rateizzazione e la motivazione dell'eventuale ulteriore dilazione concessa.
6. La concessione della rateizzazione si perfeziona in ogni caso con la sottoscrizione da parte del debitore di apposito "atto di impegno" al pagamento rateale, che riporta le condizioni ed i limiti stabiliti dal dirigente nell'atto di cui al comma precedente.
7. In caso di accoglimento della richiesta, su ciascuna rata, a partire dalla seconda, vanno applicati gli interessi nella misura indicata nel precedente articolo "Interessi". Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
8. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. In mancanza, il Comune procederà a riscossione coattiva, con preventiva rivalsa sulla eventuale garanzia costituita, dell'intero importo rimanente, eseguita con il procedimento di cui al Regio Decreto 14/4/1910 n. 639, ovvero in caso di riscossione coattiva affidata al Concessionario del Servizio Nazionale di Riscossione Tributi, con il procedimento previsto dal D. Lgs. 112/97.
9. Per le somme di ammontare superiore ad € 10.000,00 (diecimila/00) ai fini della concessione della rateizzazione, il funzionario responsabile richiede la prestazione di idonea garanzia fidejussoria bancaria sulle somme in scadenza dopo la prima rata.
10. La possibilità di immediata escussione con rivalsa sulla cauzione deve essere espressamente prevista da apposita clausola nella polizza fidejussoria di garanzia, con specifico richiamo al presente articolo.

Art. 23 - Rimborsi

1. Il rimborso di un tributo o di altra entrata versata risultata non dovuta, purché superiore all'importo previsto dal successivo art. 24, è disposta dal Responsabile d'imposta o dal responsabile del servizio su richiesta del cittadino o anche d'ufficio.
2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento.
3. In deroga a eventuali termini di decadenza disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre, nel termine di prescrizione decennale, il rimborso all'ente di spettanza di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse da questo ente. Ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata al contribuente.

CAPO VII°

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 27 - Tutela dei dati personali

1. Il Comune garantisce, nelle forme più idonee, che il trattamento dei dati personali in suo possesso, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del Reg. UE n. 679/2016 e s.m.i.

Art. 28 - Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti relativi alle singole entrate che stabiliscono norme di dettaglio e di completamento della disciplina del presente regolamento.
2. Sono abrogate tutte le precedenti disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.
3. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° Gennaio 2020.

Letto , confermato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Giacomo Uccelli

Il Segretario Comunale
F.to dott. Antonio Petrina

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 , comma 1 , D.Lgs. n. 267/2000)

N. / Reg. Pubbl.

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 15 NOV 2019 .

Li 15 NOV 2019

F.to Il Segretario Comunale

Si certifica che il presente atto è copia conforme al suo originale .

Barbariga, Li 15 NOV 2019



Funzionario delegato

Antonio Petrina

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Questa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 267/2000.

Li _____

F.to Il Segretario Comunale